
GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

1 CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

Emissione	Approvazione

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

1 CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

1.0 I Principi Etici

1.1 Finalità e ambito di applicazione

1.2 Violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001

1.3 Norme di comportamento del personale

1.3.1 Comportamenti in caso di conflitto di interessi

1.3.2 Comportamenti nei confronti della PA

1.3.3 Comportamenti aventi rilevanza amministrativa

1.3.4 Comportamenti in materia sanitaria

1.3.5 Comportamenti per l'accesso ai sistemi informatici

1.3.6 Comportamenti nei confronti dei terzi

1.3.7 Comportamenti a tutela della dignità, della salute e della sicurezza dei lavoratori

1.4 Modalità di approvazione

1.5 Osservanza

1.6 Pubblicazione

1.7 Diffusione e promozione

1.8 Rispetto

1.9 Reazioni alle violazioni del codice

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

1 CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

1.0 Finalità e ambito di applicazione

Il Codice Etico di Comportamento della Struttura identifica i comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, almeno potenzialmente, il Modello Organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 predisposto dalla Struttura.

Tali norme comportamentali discendono dai principi generali cui la Struttura riconosce valore etico positivo, che sono riportati sul Codice Etico della Struttura.

Le disposizioni del presente codice operano nei confronti di tutto il personale della Struttura, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, compresi tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche cui la Struttura affida lo svolgimento di attività di sua competenza e che sono pertanto inseriti nella struttura organizzativa (Destinatari).

Il Codice Etico di Comportamento è parte integrante del Modello Organizzativo della Struttura.

Ai fini della piena osservanza delle disposizioni portate dal D. Lgs 231/01 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti comunque operanti in posizione apicale o sottoposta sono tenuti all'osservanza:

- delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento della Struttura e delle altre disposizioni generali, in specie delle procedure e norme operative della Struttura;
- delle ulteriori regole di comportamento previste in ogni parte del Modello Organizzativo e nel Codice Etico di Comportamento

Il presente Modello Organizzativo ed il Codice Etico di Comportamento costituiscono parte integrante delle norme regolamentari della Struttura, in specie delle procedure e norme operative della stessa Struttura.

1.1 I Principi Etici

La Struttura nel promuovere il proprio sviluppo:

- 1.1 a) assume quali principi imprescindibili nel proprio operare l'onestà ed il rispetto delle normative vigenti in Italia e, in particolare, nella Regione Lazio. Tutti i Destinatari sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle leggi e dei Codici Deontologici attinenti alla propria professione nella misura applicabile al loro operato;
- 1.1 b) assicura le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità richieste dallo stato del paziente, al quale garantisce la più esaustiva informazione sulle modalità di cura adottate;
- 1.1 c) garantisce ai propri medici e dipendenti ambienti di lavoro di qualità, sicuri e salubri;
- 1.1 d) riconosce nelle risorse umane il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il proprio successo, ispirandosi, nella gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione, al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori ed astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio;
- 1.1 e) s'impegna a rendere più efficace ed efficiente la gestione delle risorse tecnologiche necessarie a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi ed esigendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari;
- 1.1 f) identifica nel miglioramento continuo di processi e servizi la condizione necessaria per il perseguimento di più efficacia e più guadagno di salute del paziente, di maggiore tutela dei lavoratori;

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- 1.1 g) pone la massima attenzione affinché siano evitate, sempre e comunque, situazioni in cui possano verificarsi conflitti di interesse;
- 1.1 h) garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione e/o conformità alle norme giuridiche in vigore;
- 1.1 i) vieta a tutti i Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, servizi o prestazioni non dovuti nei rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- 1.1.l) opera affinché in ogni attività sia assicurato il rispetto delle disposizioni vigenti sulla tutela dell'ambiente.

1.2 Violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001

Sono sanzionati i seguenti comportamenti:

- 1.2 a) Violazione di un qualsiasi principio del Codice Etico di Comportamento
- 1.2 b) Violazione di una qualsiasi delle procedure organizzative della Struttura con esclusione dei casi prevalentemente formali, purché con caratteristiche occasionali.
- 1.2 c) Inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe/procure attribuite.
- 1.2 d) Omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di responsabile gerarchico, sul rispetto, da parte dei sottoposti, delle prescrizioni delle procedure organizzative, con particolare riferimento alle aree/attività a rischio reato.
- 1.2 e) Mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione ai propri sottoposti delle procedure organizzative relative alle attività di competenza.

La descrizione del sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dal Modello Organizzativo nei confronti di tali comportamenti, si rimanda al capitolo 4.

1.3 Norme di comportamento del personale

In questa sezione sono individuati i comportamenti e i doveri, inerenti l'ambito delle attività poste in essere dalla Struttura, cui devono attenersi tutti i destinatari che collaborano con la Struttura.

L'osservanza delle norme di comportamento di seguito riportate deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di lavoro o di fornitura verso la Struttura.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Struttura può giustificare una condotta non coerente con le norme previste dal Codice Etico di Comportamento e più in generale dal Modello Organizzativo di gestione e controllo ed in contrasto con la normativa vigente.

1.3.1 Comportamenti in caso di conflitto di interessi

Tutto il personale e, in genere, tutti coloro che operano in nome, per conto e con la Struttura devono evitare ogni possibile situazione di conflitto d'interesse, che possa derivare dal:

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- partecipare a decisioni che riguardino affari dai quali potrebbe derivare un interesse personale;
- accettare accordi dai quali possano derivare vantaggi personali;
- compiere atti, stipulare accordi e, in genere, tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare alla Struttura un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità nei confronti delle parti interessate.

Pertanto, in tema di conflitto di interessi, la Struttura dispone che I Destinatari che si trovino o vengano a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono astenersi dal compiere qualsiasi operazione e comunicare immediatamente tale circostanza:

- se si tratta di dipendenti, direttamente al proprio superiore gerarchico;
- se si tratta di Responsabili della Struttura, direttamente al Legale Rappresentante;
- se si tratta del Legale Rappresentante, direttamente all'OdV;
- se si tratta di collaboratori, direttamente al Responsabile della Struttura coinvolto (ovvero, in caso di dubbio, al Rappresentante legale) e all'OdV.

1.3.2 Comportamenti nei confronti della PA

La Struttura assicura piena trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti ed avvisi diretti alla Pubblica Amministrazione.

1.3.2 a) I Destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi e/o alterati alla PA, ovvero sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo dovuti in base alla normativa vigente e nei tempi di conservazione stabiliti.

Nei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, è necessario che la Struttura operi sempre nel rispetto della legge ed, in particolare:

1.3.2 b) L'assunzione di impegni con la PA, comprese le Autorità di Vigilanza è riservata esclusivamente al Rappresentante legale o alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

1.3.2 c) Non è consentito offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio o loro parenti, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, prassi aziendali. Oggetti, servizi o prestazione che non siano di modico valore devono essere di volta in volta autorizzati per iscritto dalla Direzione e copia dell'autorizzazione deve essere resa disponibile all'Organismo di Vigilanza.

1.3.2 d) Nel corso di una trattativa economica, richiesta o rapporto con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:

- proporre, in qualsiasi modo, opportunità di impiego e/o commerciali, incarichi o consulenze che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale;
- offrire omaggi che non rientrino in quanto previsto dal punto 1.3.2 d);
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- 1.3.2 e) Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, il personale è tenuto ad assicurare la dovuta collaborazione.
- 1.3.2 f) Non è consentito promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a seguito di abusi da parte di quest'ultimi della loro qualifica e poteri per ottenere vantaggio diretto o indiretto alla struttura (p.e.. in caso di emissione o ritardo di un atto).

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

1.3.3 Comportamenti aventi rilevanza amministrativa

Per la prevenzione dei reati in materia amministrativa, la Struttura dispone che:

- 1.3.3 a) Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Struttura, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.
- 1.3.3 b) Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti attraverso operazioni demandate agli Istituti bancari opportunamente indicati. Nell'ambito della Struttura i pagamenti e gli incassi direttamente effettuati per ragioni di economicità e di funzionalità, possono essere effettuati solo da soggetti ai quali, secondo l'ordinamento della Struttura o le sue disposizioni di servizio, sono state date deleghe economiche. I soggetti che procedono a pagamenti ed incassi, con particolare riguardo alle operazioni di incasso per contanti, sono tenuti a verificare la regolarità della moneta e dei titoli e, in ogni caso di possibile dubbio, ad avvalersi degli strumenti per congrue verifiche.
- 1.3.3 c) Tutti i soggetti chiamati alla formazione delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge sono tenuti a verificare, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.
- 1.3.3 d) Ogni documento attinente alla gestione amministrativa della Struttura deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- 1.3.3 e) Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha redatto.
- 1.3.3 f) Nessun destinatario sarà mai giustificato per aver formato dolosamente o in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- 1.3.3 g) Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie della Struttura e la relativa movimentazione possano non essere registrati; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte (o comunque in un luogo sicuro e protetto), della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili.
- 1.3.3 h) Non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.
- 1.3.3 i) Non è consentito destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- 1.3.3 l) Non è consentito violare o eludere il sistema di controllo interno, mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza.
- 1.3.3 m) Non è consentito mancare nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali in merito alla formazione del Bilancio, alla predisposizione del budget ed in ogni comunicazione ufficiale a terzi degli aspetti patrimoniali, economici e finanziari della Struttura.
- 1.3.3 n) Ogni soggetto che effettui operazioni con valori di bollo deve approvvigionarsi direttamente presso rivenditori autorizzati ed avere traccia rispetto all'acquisto effettuato.

1.3.4 Comportamenti a tutela della riservatezza

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, nel rispetto del segreto d'ufficio, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni in merito alle attività della Struttura, ai dati aziendali e degli assistiti di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito della Struttura, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

La riservatezza riguarda in particolare le informazioni sensibili sugli utenti e sui terzi. In merito la Struttura oltre ad impegnarsi al rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy, ha l'obiettivo di migliorare continuamente le relative misure di sicurezza.

1.3.5 Comportamenti in materia sanitaria

Sono sanzionati i seguenti comportamenti:

1.3.5 a) Fatturare nei confronti del SSN prestazioni non erogate.

1.3.5 b) Assumere, comunque, comportamenti che integrino gli estremi di illeciti amministrativi dipendenti da reato che comportino interesse o vantaggio per la Struttura, ancorché di tali favorevoli situazioni non vi sia contezza da parte della Struttura stessa.

1.3.5 c) Accettare (o richiedere), direttamente o indirettamente, attraverso i propri familiari, regalie e/o promesse di regalie, sconti e favori, servizi gratuiti, al di fuori di quelle di *modico valore* e costituenti pratiche di *ordinaria cortesia*, in relazione alle prestazioni effettuate. In tali casi i destinatari sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Direzione (e, per conoscenza, all'OdV) che ne valuterà l'entità e la rilevanza, provvedendo eventualmente alla restituzione e ad informare nel contempo l'utente e il terzo circa la politica della Struttura in materia

1.3.5 d) Erogare per conto del SSN prestazioni non autorizzate o non accreditate oppure in mancanza dei requisiti autorizzativi o di accreditamento.

1.3.6 Comportamenti per l'accesso ai sistemi informatici

E' fatto divieto:

1.3.6 a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicare, a vari effetti, efficacia probatoria;

1.3.6 b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

1.3.6 c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Struttura al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;

1.3.6 d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;

1.3.6 e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

1.3.6 f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;

1.3.6 g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

1.3.6 h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

1.3.6 i) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti e i collaboratori della struttura devono:

1.3.6 l) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;

1.3.6 m) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione;

1.3.6 n) evitare di introdurre e/o conservare in Struttura (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate;

1.3.6 o) evitare di trasferire all'esterno della Struttura e/o trasmettere files, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Struttura, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;

1.3.6 p) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;

1.3.6 q) evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;

1.3.6 r) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dalla Struttura;

1.3.6 s) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;

1.3.6 t) utilizzare la connessione a Internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;

1.3.6 u) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

1.3.6 v) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;

1.3.6 w) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;

1.3.6 x) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Struttura.

1.3.7 Comportamenti nei confronti dei terzi

Nella gestione dei rapporti con i terzi (fornitori di beni, servizi e prestazioni), i destinatari (ed in particolare i destinatari preposti alle procedure volte alla stipula di contratti di qualsiasi natura o al conferimento di incarichi professionali) sono soggetti ai seguenti divieti e doveri.

1.3.7 a) Non è consentito ricevere denaro, doni o qualsiasi utilità che eccedano le normali pratiche di cortesia, o che comunque siano finalizzati al conseguimento, da parte dei terzi fornitori di beni, servizi e prestazioni, di trattamenti di favore nelle attività della Struttura. Tale principio è riferito sia a denaro, doni o utilità promessi o offerti sia a quelli effettivamente ricevuti. Si considerano, ad esempio, forme particolari di benefici e regalie ricevibile dai destinatari e/o dalla Struttura, in contrasto con i principi di cui sopra, i seguenti:

- le eccedenze di fornitura distratte dalla finalità strumentale sottostante all'acquisto;

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- la consegna di campioni gratuiti di beni in quantità abnorme rispetto al loro naturale impiego;
- il conferimento ai destinatari di bonus in denaro o in altra utilità in qualunque forma condizionati alla fornitura.

In tali casi i destinatari sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Direzione (e, per conoscenza, all'OdV) che ne valuterà l'entità e la rilevanza, provvedendo eventualmente alla restituzione e ad informare nel contempo l'utente e il terzo circa la politica della Struttura in materia.

- 1.3.7 b) I contratti stipulati dalla Struttura con qualsiasi controparte devono prevedere espressamente clausole risolutive nel caso in cui il comportamento del contraente si configuri come una violazione dei principi del Codice Etico di Comportamento e il diritto della Struttura di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

1.3.8 Comportamenti a tutela della dignità, della salute e sicurezza dei lavoratori

1.3.8 a) Il valore della centralità della persona è assunto anche nei rapporti di lavoro.

1.3.8 b) La Struttura si assicura che lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il tenore dei rapporti fra i vari operatori avvengano con modalità compatibili alla dignità dei lavoratori.

In merito alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la Struttura riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- 1.3.8 c) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- 1.3.8 d) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- 1.3.8 e) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 1.3.8 f) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- 1.3.8 g) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- 1.3.8 h) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- 1.3.8 i) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- 1.3.8 l) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate
- 1.3.8 m) da parte della Struttura si propone di praticare il costante miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, osservando tutte le regole presenti nella legislazione in materia.

In particolare i lavoratori:

- 1.3.8 n) Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
- 1.3.8 o) Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, i dispositivi medici, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.
- 1.3.8 p) Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
- 1.3.8 q) Segnalano immediatamente al datore di lavoro, al responsabile o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere n) e o), nonché le altre eventuali condizioni di

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1.3.8 r) Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

1.3.8 s) Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

1.3.8 t) Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

1.3.8 u) Contribuiscono insieme al datore di lavoro e ai preposti all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

1.3.9 Comportamenti in materia ambientale

in particolare è fatto divieto di:

1.3.9 a) far confluire e/o versare sul suolo sostanze inquinanti che possono compromettere l'integrità dello stesso, del sottosuolo, di acque di superficie e di falde acquifere sotterranee;

1.3.9 b) miscelare rifiuti di diversa pericolosità e/o aventi diverso impatto ambientale;

1.3.9 c) accumulare rifiuti oltre i limiti consentiti o per tempi superiori a quelli consentiti dalla normativa vigente: la struttura deve attraverso incaricati interni/esterni conseguentemente attenersi ai seguenti comportamenti:

1.3.9 d) i rifiuti prodotti dalla struttura devono essere registrati negli appositi registri. Annualmente la struttura deve comunicare con il MUD i dati inerenti la gestione dei rifiuti

1.3.9 e) in caso di inquinamento del suolo, sottosuolo o falda acquifera causata da improprio gestione dei rifiuti si dovrà provvedere in conformità alle disposizioni di legge (art. 242 DLgs 152/06)

1.4 Modalità di approvazione

Il Codice Etico di Comportamento è stato approvato dal Rappresentante Legale della Struttura in data 28/06/2012.

A partire dalla prima emissione, per consentire l'adeguamento del documento a situazioni che venissero evidenziate durante la gestione del Modello Organizzativo di prevenzione reati ex DLgs 231/2001, ovvero per garantire un tempestivo adeguamento a nuove esigenze derivanti da modifiche legislative allo stesso DLgs 231/2001, l'iter di modifica e approvazione del Codice Etico di Comportamento della Struttura è il seguente:

- l'Organismo di Vigilanza riesamina periodicamente il Codice Etico di Comportamento, con particolare riferimento alle esigenze derivanti da intervenute modifiche legislative, e propone le eventuali modifiche e integrazioni allo stesso;
- il Legale Rappresentante esamina le proposte dell'Organismo di Vigilanza e, nel caso concordi con le stesse, sottopone il Codice Etico di Comportamento come modificato, lo approva;
- il Legale Rappresentante dà pubblicità interna (destinatari) al Codice Etico di Comportamento nella versione approvata, con le modalità previste dal presente Codice e dal più complessivo sistema gestionale della Struttura.

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

1.5 Osservanza

Il Legale Rappresentante si impegna ad osservare e far osservare il presente Codice Etico di Comportamento.

Le funzioni di vigilanza e controllo dell'osservanza del Codice Etico di Comportamento sono affidate ad un Organismo di Vigilanza dotato di piena autonomia ed indipendenza rispetto alla Struttura.

Il regolamento relativo alla costituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. lgs. 231/2001 adottato dalla Struttura.

1.6 Pubblicazione

Presso la Direzione della Struttura è sempre disponibile una copia cartacea per la consultazione da parte dei destinatari.

La disponibilità di copie cartacee viene comunicata ai destinatari anche tramite avvisi affissi nelle bacheche aziendali o in appositi spazi fisici preposti alla comunicazione interna e/o esterna.

E' assicurata la disponibilità e il libero accesso al documento nella rete informatica aziendale.

1.7 Diffusione e promozione

L'applicazione ed il rispetto dei contenuti del Codice Etico di Comportamento presuppongono la capillare diffusione, informazione e formazione sullo stesso.

Per le modalità adottate allo scopo, si rimanda al paragrafo 2.1.1 relativo al Modello Organizzativo, dal momento che il Codice Etico e di Comportamento è parte integrante del Modello stesso.

1.8 Rispetto

E' dovere di tutti i destinatari conoscere il contenuto del presente Codice Etico di Comportamento comprenderne il significato e darne attuazione. In particolare, le norme comportamentali contenute nel Codice Etico di Comportamento, devono soprattutto indirizzare l'attività dei destinatari con incarichi di responsabilità all'interno della Struttura, stante non solo la loro maggiore responsabilità ma anche il loro essere punto di riferimento gestionale organizzativo per tutti gli altri destinatari.

1.9 Reazioni alle violazioni del codice

La violazione delle norme di condotta del presente Codice Etico di Comportamento poste in essere dai soggetti destinatari ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Struttura e comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal Modello Organizzativo di gestione e controllo adottato dalla Struttura (vedi il capitolo 4).

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS N. 231/01**

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/01

2.1 La costruzione, implementazione e vigilanza del Modello Organizzativo

2.1.1 Adozione, diffusione ed informazione del Modello Organizzativo

2.1.1.1 Adozione del Modello Organizzativo

2.1.1.2 Informazione e formazione

2.1.1.3 Informazione ai fornitori, collaboratori, consulenti e partner

2.2 Analisi dei rischi di reati ex D.Lgs 231/2001

2.2.1 Responsabilità della struttura sanitaria

2.2.2 Il meccanismo di esonero della Struttura dalle responsabilità

2.2.3 Il sistema sanzionatorio

2.2.4 Aree nel cui ambito possono essere commessi reati

2.2.5 I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 D. Lgs 231/2011)

2.2.5.1 La Pubblica Amministrazione e le sue figure

2.2.5.2 I reati di cui all'art. 24

2.2.5.3 I reati di cui all'art. 25

2.2.5.4 Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti con la P.A.

2.2.5.4.1 Rapporti con la P.A. per lo svolgimento e rendicontazione delle attività di assistenza sanitaria

2.2.5.4.2 Richieste di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogabili da Enti pubblici

2.2.5.4.3 Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitanti all'esercizio delle attività sanitarie

2.2.5.4.4 Collaboratori e fornitori, incarichi e consulenze

2.2.5.4.5 Gestione delle prestazioni sanitarie da tariffare e fatturare

2.2.5.4.6 Adempimenti fiscali e previdenziali

2.2.5.5 Misure e comportamenti da osservarsi

2.2.6 I reati di cui all'art. 25 bis D.Lgvo 231/2001 (falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo)

2.2.6.1 Le fattispecie criminose

2.2.6.2 Valutazione del rischio e misure preventive

2.2.7 I reati di cui all'art.25 ter (reati societari)

2.2.7.1 Le fattispecie criminose

2.2.7.2 Valutazione del rischio e misure preventive

2.2.8 I reati di cui all'art. 25 quater: Terrorismo ed eversioni

2.2.8.1 Le fattispecie criminose

2.2.8.2 Valutazione del rischio e misure preventive

2.2.9 I reati di cui all'art. 25 quater 1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

2.2.9.1 Le fattispecie criminose

2.2.9.2 Valutazione del rischio e misure preventive

2.2.10 I reati di cui all'art. 25 quinquies: Delitti contro la personalità individuale

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

2.2.10.1 Le fattispecie criminose

2.2.10.2 Valutazione del rischio e misure preventive

2.2.11 I reati di cui all'art. 25 sexies: Reati per abuso di mercato

2.2.11.1 Le fattispecie criminose

2.2.11.2 Valutazione del rischio e misure preventive

2.2.12 I reati di cui all'art. undecies : Reati ambientali

2.2.12.1 Le fattispecie criminose

2.2.12.2 Valutazione del rischio e misure preventive

2.2.13 I reati di cui all'art.25 septies: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime connessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro

2.2.13.1 Le fattispecie criminose

2.2.13.2 Valutazione del rischio e misure preventive

2.2.13.3 Regole di comportamento

2.2.14 I reati di cui all'art. 24 bis: Reati informatici e trattamento illecito dei dati

2.2.14.1 Le fattispecie criminose

2.2.14.2 Regole di comportamento

2.2.15 I reati di cui all'art. 25 octies: Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita

2.2.15.1 L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs. 16/11/2007

2.2.15.2 Inesistenza del rischio

2.3 Mappatura e Valutazione dei rischi di reati ex D.Lgs 231/2001

2.3.1 Individuazione delle aree a rischio

2.3.2 Definizione del “rischio accettabile”

2.3.3 Il livello dei rischi e la matrice di valutazione del rischio

2.3.4 La scheda di analisi e valutazione dei processi

2.4 Le misure e le procedure per la prevenzione dei reati

2.4.1 Procedure interne adottate dall'organizzazione

2.4.2 Attivazione della procedura di risarcimento volontario

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/01


2.1 La costruzione, implementazione e vigilanza del Modello Organizzativo

La costruzione, l'implementazione e la vigilanza del Modello Organizzativo di organizzazione, gestione e controllo dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/01 parte da requisiti e obiettivi a tendere che assicurino l'efficace attuazione del Modello mediante il forte coinvolgimento dei destinatari.

In particolare:

- i destinatari devono avere consapevolezza di cosa ci si attende da ciascuno di loro per contribuire all'efficace attuazione del Modello
- i destinatari devono essere messi in condizione di contribuire all'esercizio del Modello in maniera pratica ed efficiente.
- devono essere messi a disposizione dei destinatari adeguati mezzi per comunicare con l'OdV e se ne deve verificare periodicamente l'efficacia;
- a tutti i livelli organizzativi della Struttura, a cominciare dal management, deve essere presente e manifestato concretamente nei fatti l'impegno per l'attuazione efficace del Modello.

Il Modello si inserisce ed integra all'interno delle attuali regole e normative - che già disciplinano il funzionamento della Struttura - introducendo ed esplicitando il sistema di regolamentazione e controllo adottato per la prevenzione dei reati. L'adozione del Modello Organizzativo richiede che siano definite e documentate le seguenti componenti:



Il Modello Organizzativo si fonda su un sistema strutturato ed organico di fasi, nonché di procedure preventive e attività di vigilanza e controllo.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma


C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Le principali fasi e attività sono le seguenti, la cui articolazione logica è rappresentata dal diagramma:

- A. Ricognizione Sistemi e Procedure di controllo esistenti
- B. Analisi dei rischi di reati ex D.Lgs 231/2001
- C. Definizione e diffusione del Codice Etico di comportamento
- D. Mappatura e Valutazione dei rischi di reati
- E. Individuazione e implementazione delle misure e delle procedure di prevenzione dei reati
- F. Eventuali modifiche ed integrazioni dei sistemi e procedure esistenti per una più efficace attività di prevenzione dei reati
- G. Definizione del sistema disciplinare e sanzionatorio
- H. Definizione ed implementazione delle funzioni, attività e compiti dell'Organismo di Vigilanza
- I. Comunicazione, formazione e diffusione del Modello Organizzativo
- J. Aggiornamento periodico del Modello Organizzativo.

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Percorso di Valutazione dei rischi di reato, Implementazione, Vigilanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01



GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

2.1.1 Adozione, diffusione ed informazione del Modello Organizzativo

2.1.1.1 Adozione del Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo è recepito ed approvato dal Rappresentante Legale della Struttura, a seguito della verifica di conformità ai requisiti ex D. Lgs 231/2001 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le successive modifiche e aggiornamenti proposti da OdV vengono recepite e approvate dal Rappresentante legale della Struttura.

L'adozione del Modello è comunicata dal Rappresentante Legale a tutto il personale presente nella Struttura al momento dell'adozione stessa. A costoro viene consegnata copia del Modello, comprensivo del Codice Etico e comportamentale.

2.1.1.2 Informazione e formazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello Organizzativo, è obiettivo della Struttura garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in struttura sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è gestito dalla Direzione della Struttura, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, nonché con la collaborazione dei responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

Tutti i destinatari di copia del Modello Organismo e del Codice Etico comportamentale devono dare conferma dell'avvenuta ricezione e devono espressamente dichiarare di impegnarsi al rispetto dei principi ivi contenuti. Viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole previste. La Struttura non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei destinatari, l'OdV ha il compito di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Struttura, delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello, al fine di incrementare la cultura di eticità e di controllo all'interno dell'Ente.

E' previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico comportamentale che ne è parte, siano illustrati al personale della Struttura attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dalla Struttura mediante predisposizione di specifici Piani di formazione. I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi e le procedure del Modello devono essere differenziati in base al ruolo e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio diretto” ai sensi del Modello.

Della proficua partecipazione ai corsi di formazione deve essere tenuta evidenza e adeguata documentazione probatoria.

2.1.1.3 Informazione ai fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partner

I consulenti ed i partner, i collaboratori a vario titolo, i fornitori, devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Struttura che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

A costoro viene consegnata copia del presente Modello.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti ai Processi Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

I contratti stipulati e/o rinnovati successivamente all'adozione del presente Modello dovranno prevedere clausole che impongano ai soggetti suddetti il rispetto del Modello stesso e che stabiliscano condizioni risolutive e di risarcimento dei danni in caso di violazione da parte di fornitori e collaboratori a vario titolo..

2.2 Analisi dei rischi di reati ex D.lgs. 231/2001

L'analisi che segue esamina nel dettaglio tutte le fattispecie di reati esplicitamente elencate dal legislatore e che configurano la responsabilità amministrativa della Struttura. Lo scopo è dare la dimostrazione della comprensione ed interpretazione del contenuto della normativa e, allo stesso tempo, consentire di realizzare una prima occasione di formazione dei destinatari del Modello. In particolare, per la funzione informativa e formativa, alla disamina della normativa sono stati aggiunti ed evidenziati commenti su come interpretare la normativa alle specificità della Struttura nonché suggerimenti su misure e comportamenti da osservarsi.

2.2.1 Responsabilità della struttura sanitaria

La Struttura esercita attività ambulatoriali per conto del SSN e allo scopo eroga le seguenti principali macroattività:

- accettazione del paziente e dell'impegnativa
- erogazione della prestazione sanitaria
- refertazione, emissione e consegna del referto al cittadino utente
- gestione e controllo del flusso informativo SIAS e fatturazione.

Nell'espletamento di tali macro attività, vengono gestiti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e relativi organi ispettivi, con i fornitori di beni e servizi, con il personale dipendente e con i collaboratori libero professionisti.

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Pertanto, ai fini dell'individuazione dei rischi e della relativa analisi va considerata la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs 231/01 per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura medesimo ovvero da persone fisiche sottoposte a vigilanza di quest'ultimi, e in generale da persone fisiche che operano in nome della Struttura, per suo conto o comunque nel suo interesse, in virtù di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarico.

La responsabilità della Struttura è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sulla Struttura l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Viceversa la responsabilità della Struttura è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

2.2.2 Il meccanismo di esonero della Struttura dalle responsabilità

Il decreto prevede un meccanismo di esonero da responsabilità che si basa sull'adozione ed effettiva attuazione, da parte dell'ente, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati contemplati dal decreto stesso. Si tratta di sistemi e programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

Per prevenire l'accollo di responsabilità, l'ente deve prioritariamente individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di riferimento nella propria organizzazione e aver effettuato adeguate valutazioni sui relativi rischi.

2.2.3 Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni previste dal D.Lgs 231/01 sono costituite da misure:

- pecuniarie
- interdittive
- di confisca
- di pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie sono modulate in quote e non possono essere minori di € 25.822,85 né possono superare € 1.549.370,70. Sta al giudice determinare:

- il numero delle quote, in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e tenendo conto dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti
- l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo da assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi, nei casi in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso per gravi carenze organizzative oppure in caso di reiterazione degli illeciti.

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

2.2.4 Aree nel cui ambito possono essere commessi reati

Preliminare all'analisi del rischio è l'individuazione:

- a) delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi reati di riferimento
- b) delle tipologie di Enti della P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.

In merito al punto a), le attività interessate sono:

- le attività di competenza del rappresentante legale (o di suo delegato)
- i servizi generali, amministrativi e contabili (in specie per la disciplina dei rapporti con la P.A. e per gli aspetti economici ed amministrativi)
- l'erogazione delle prestazioni sanitarie
- le attività di programmazione e controllo
- la gestione del personale
- la gestione dei fornitori.

Chiaramente tali attività vanno considerate analizzando il contesto e la specificità della struttura e tenendo conto p.e. della Carta dei Servizi, di tutti i sistemi di controllo, dei regolamenti e delle procedure già in essere.

Sotto il profilo b), il rischio di potenziali comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti :

- *Imposte e tasse*: Agenzia delle Entrate; Ufficio tributario del Comune; Ministero dell'Economia e Finanze; creditori; società di revisione, eccetera;
- *Legale e finanziaria*: Ministero della Salute; Ministero dell'Interno; Presidenza ed Assessorati delle Regioni, della Provincia e dei Comuni in cui o per cui la Struttura operi; ASL; strutture sanitarie esterne o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Organi di Controllo; Questure; Organi di Polizia;
- *Risorse Umane*: INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Uffici di collocamento; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; ASL;

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- *Rapporti contrattuali diversi*: Consulenti; Fornitori vari; Pazienti/Clienti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con la Struttura sanitaria.

2.2.5 I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 - 25 D.Lgvo 231/2001)

2.2.5.1 La Pubblica Amministrazione e le sue figure

Gli articoli 24-25 del D. Lgvo 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art.25 D. Lgvo 231/2001) le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

A norma dell'art. 357, 1° comma c.p., infatti, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Precisa inoltre che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal "suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Con tali specifiche, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autorizzativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autorizzativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

L'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche degli operatori delle strutture sanitarie ambulatoriali accreditate individuiamo come Pubblici Ufficiali il responsabile della struttura e i medici e biologi liberi professionisti, inquadrati in organico o meno; come incaricati di un pubblico servizio, il tecnico di radiologia, il tecnico di laboratorio, il fisioterapista, l'addetto alla riscossione del ticket.

2.2.5.2 I reati ex art. 24

Sanzioni

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

I reati di cui all'art. 24 del decreto sono accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero della Comunità europea.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa della Struttura comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per le ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, la Struttura abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso alla Struttura si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 è prevista, nei confronti della Struttura, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti:

- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive applicate alla Struttura sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità della Struttura viene esclusa qualora essa abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Il soggetto attivo è descritto come "chiunque estraneo alla Pubblica Amministrazione".

Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall'avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, destinati alle particolari finalità considerate dalla norma (p.e. favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse). Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per *contributi* si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per *sovvenzioni*, le erogazioni in denaro a fondo perduto, effettuate in un'unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per *finanziamenti*, gli atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all'intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es. mutui agevolati).

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

Il rischio teorico è collegato a contributi, sovvenzioni, finanziamenti avuti da Enti pubblici e riguarda la possibilità che, nei rapporti fra gli Enti finanziatori e la Struttura, si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o ad utilizzare i finanziamenti ottenuti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti sono stati accordati. Il rischio non sussiste dal momento che la Struttura non accede a tali contributi, sovvenzioni, finanziamenti.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola inserita in apertura della norma, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p., su cui vedi di seguito).

Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni dello stesso tipo, mediante due modalità tipiche, l'una commissiva, l'altra omissiva.

La prima consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero. Riguardo alle dichiarazioni, l'unica falsità che si può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. sopra, sub art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il 2° comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore ad euro 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa della Struttura.

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

*I reati riguardano il conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati da Enti Pubblici, utilizzando o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omettendo informazioni dovute per l'erogazione del contributo.
Il rischio non sussiste dal momento che la Struttura non accede a tali contributi, sovvenzioni, finanziamenti.*

Art. 640 c.p. - Truffa

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032".

"La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o con pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è connesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (far apparire vera una situazione che non trova riscontro sui fatti) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). E' altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (*dolo generico*),

Il rischio riguarda la fatturazione al SSN di prestazioni non erogate, l'uso di artifici e raggiri nei confronti di pubblico ufficiale p.e. nelle verifiche di vigilanza sui requisiti autorizzativi e di accreditamento procurando dai corrispettivi delle prestazioni un ingiusto profitto.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Diverge dall' art. 640 soltanto per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

I reati riguardano il conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati da Enti Pubblici, utilizzando o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omettendo informazioni dovute per l'erogazione del contributo.

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Il rischio non sussiste dal momento che la Struttura non accede a tali contributi, sovvenzioni, finanziamenti.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032. "

"La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è connesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile per querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante"

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa specifica è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa della Struttura alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I rischi dei reati in oggetto riguardano i flussi informativi verso la ASL e gli altri enti pubblici in merito alle alterazioni del funzionamento del sistema informativo o telematico condiviso e agli interventi non autorizzati su informazioni e programmi del sistema, in quanto possono generare danni alla Pubblica Amministrazione e profitti ingiusti alla Struttura a seguito p.e. di frode nella rendicontazione sulle prestazioni effettuate.

2.2.5.3 I reati di cui all'art. 25

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati considerando alcune delle fattispecie del Codice penale a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Sanzioni

Tale disposizione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

In particolare:

- a) in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 e 321 c.p.) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, 1° e 3° comma c.p.) è prevista l'applicazione alla Struttura della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.; in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321 c.p.), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, 2° e 4° comma c.p.), è prevista l'applicazione alla Struttura della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p..
- b) Inoltre - e sempre che ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 del decreto - si prevede l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319 bis c.p. quando dal fatto la Struttura abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321 c.p.), è prevista l'applicazione alla Struttura della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.; anche in queste ipotesi si prevede l'applicazione di sanzioni interdittive (cfr. sopra, sub 2).

Ancora, va ricordata la disposizione contenuta nell'art. 26 del decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da applicarsi nei confronti della Struttura; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili - pur nella varietà delle ipotesi - al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati, che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art.317 c.p. - Concussione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (cfr. sopra).

La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella *per costrizione* e quella *per induzione*. La prima implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

La seconda consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per *abuso della qualità* si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri; l'*abuso dei poteri* consiste nell'esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio.

E' altresì necessario che, a seguito della costrizione o dell'induzione, il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altra utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la dazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario in base alla legge o per consuetudine in relazione al suo ufficio.

Oggetto della dazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal *dolo generico*, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del "fatto" di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva dazione costituisce, dunque, un post factum non autonomamente punibile.

Dati i rapporti con diversi organismi di vigilanza pubblici, è da considerare il rischio di abusi della qualifica o dei poteri da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, costringendo o inducendo il personale della Struttura a dare o promettere alle persone denaro o altra utilità.

Va inoltre considerato il reato di concussione che può essere commesso da chi nella struttura ha funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

"Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno."

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato."

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

E' possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo, si distingue tra *corruzione passiva*, che riguarda il fatto del soggetto qualificato che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e *corruzione attiva*, che riguarda il fatto del soggetto privato, il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;
- a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di *corruzione propria* (art. 319 c.p.) e di *corruzione impropria* (art. 318 c.p.);
- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento dell'atto di corruzione: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha *corruzione antecedente*; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la *corruzione susseguente*.

La corruzione strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.),

In virtù dell'art. 321 c.p., la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell'ipotesi di corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Va sottolineato che, per la *corruzione impropria*, l'art. 318 c.p., qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (*non* dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla *corruzione propria* (art. 319 c.p.).

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319 c.p.), la condotta deve essere compiuta "per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto, dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio".

L'atto contrario ai doveri d'ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318 c.p.) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto.

Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 c.p. e dall'art. 319 bis all'art. 319 c.p., si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Dati i frequenti rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, specialmente facenti parte di organismi di vigilanza, è possibile che il personale della struttura prometta o dia denaro o altra utilità al soggetto qualificato per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto, dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Lo stesso rischio di corruzione va considerato per chi nella Struttura ha funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria) c.p.. In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter c.p.). Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenta per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la dazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319 c.p. Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

Tali reati hanno scarse possibilità di accadimento e investono soltanto le figure di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio interne alla Struttura.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente. Pertanto da tale configurazione deriva l'inapplicabilità dell'art. 26 del decreto.

Il 1° ed il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente all'offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria).

Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Dati i frequenti rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, specialmente facenti parte di organismi di vigilanza, è ipotizzabile che il personale della struttura prometta o dia denaro o altra utilità al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri. E' altresì ipotizzabile che sia il soggetto qualificato a sollecitare il personale della struttura a promettergli o a dargli denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o per compiere un atto contrario ai propri doveri.

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e "322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o "del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee";
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

Il rischio di tali reati è inesistente in quanto la Struttura non ha rapporti con membri o funzionari della Comunità europea né di Stati esteri.

2.2.5.4 Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti con la P.A.

La Struttura, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo col S.S.N. e con gli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti colla Pubblica Amministrazione. Sono state analizzate e vengono di seguito indicate le aree operative che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

2.2.5.4.1 Rapporti con la P.A. per lo svolgimento e la rendicontazione delle attività di assistenza sanitaria

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali della Struttura, comporta rapporti costanti e correnti con la P.A. (Ministero della Salute, Regione Lazio, Enti Locali, A.S.L.).

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

L'erogazione e la rendicontazione delle prestazioni sanitarie presentano il rischio di false dichiarazioni o falsi documenti o attestati di cose non veritiere (artt. 316 bis, 316 ter c.p.), di raggiri e artifici (artt. 640, 640 bis), concussioni (art. 317 c.p.) e corruzioni (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.) nei rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblici servizi – sia interni che esterni alla Struttura, alterazioni del funzionamento o interventi non autorizzati (art. 640 ter c.p.) su informazioni e programmi del sistema informativo o telematico relativo ai flussi informativi verso la Regione ed altri Enti Pubblici, generando danni alla P.A. e vantaggi non pertinenti, profitti ingiusti per la Struttura e/o per il proprio personale.

2.2.5.4.2 Richieste di contributi , sovvenzioni, finanziamenti erogabili da Enti pubblici

Il rischio non sussiste dal momento che la Struttura non accede a contributi, finanziamenti, mutui agevolati.

2.2.5.4.3 Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività sanitarie

Il rischio è collegato alla possibilità di raggiri e artifici (artt. 640, 640 bis c.p.), di reati di concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.) nei rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblici servizi per l'ottenimento o il mantenimento di autorizzazioni e accreditamento in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

2.2.5.4.4 Collaboratori e fornitori, incarichi e consulenze

Il rischio di reati di concussione (art. 317 c.p.) o di corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.) di raggiri e artifici (artt. 640, 640 bis c.p.) o di false dichiarazioni o falsi documenti o attestati di cose non veritiere (artt. 316 bis, 316 ter c.p.) interessa i collaboratori e i fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi. Gli stessi potenzialmente incorrono in atti di concussione e di corruzione nello svolgimento di funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Il rischio di tali reati è inoltre collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, con l'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

2.2.5.4.5 Gestione delle prestazioni sanitarie da tariffare e fatturare

Il rischio è riferibile ai reati di truffa (art. 640 c.p.) o di frode informatica (art. 640 ter c.p.), in vista del conseguimento di profitti ingiusti nei confronti del SSN:

- per effetto di fatturazione di prestazioni non eseguite
- per prestazioni erogate in condizioni di non sussistenza dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento istituzionale.

2.2.5.4.6 Adempimenti fiscali e previdenziali

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

I reati fiscali e contributivi non sono contemplati dal decreto.

2.2.5.4.7 Misure e comportamenti da osservarsi

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate dal Codice Etico di Comportamento e dal Modello Organizzativo, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgvo 231/2001.

Segnatamente;

- *il sistema di ripartizione dei poteri* (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato;
- analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono essere coerenti con il mandato o con l'incarico;
- *i responsabili, i collaboratori e gli organi che intrattengono rapporti diretti con la P.A.* devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte della Struttura;
- va gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organismo di Vigilanza;
- l'accesso alla rete informatica aziendale finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico di Comportamento della Struttura e, in genere, delle misure assunte dalla Struttura al fine di osservare il D.Lgvo 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.Lgvo 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo il Modello Organizzativo;
- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti con la P.A. per conto della Struttura devono periodicamente, per iscritto, informare la Struttura in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- nei contratti di service o di appalti di servizi vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.Lgvo 231/2001 e per consentire alla Struttura i contratti stimati opportuni;
- nelle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto della Struttura, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organismo di Vigilanza, con apposito atto scritto;

- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzione o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi della Struttura;
- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, la Struttura stabilisce misure ulteriori e particolari.

2.2.6 I reati di cui all'art. 25 bis D. Lgvo 231/2001 (falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo)

2.2.6.1 Le fattispecie criminose

L'art. 25 bis prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico.

Tale disposizione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente:

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate."

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità Indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516."

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà."

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

"Chiunque contraffatta la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032."

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ed euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti "in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo."

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è descritto come "chiunque"; si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la *contraffazione*, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'*alterazione*, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dalla Struttura;
- l'*introduzione nel territorio dello Stato*;
- la *detenzione*, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la *spendita*, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'*acquisto e la ricezione*;
- la *fabbricazione*;
- l'*uso*.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal *dolo generico*, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un *dolo specifico*, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459 c.p.).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

2.2.6.2 Valutazione del rischio e misure preventive

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della Struttura, in relazione alla natura della Struttura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e di cassa, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Misure preventive consistono nella delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse.

In aggiunta può stabilirsi:

- che è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti in contanti per importo superiore ad un valore stabilito, salvo deroghe specificatamente motivate ed autorizzate;
- che in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.

2.2.7 I reati di cui all'art.25 ter (reati societari)

2.2.7.1 Le fattispecie criminose

L'art.25 ter - introdotto con D.Lgs 61 dell'11/4/02 - considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario. I reati in oggetto riguardano in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).

Per dare risposta a possibili dubbi, si riportano le disposizioni incriminatrici interessate:

Art. 2622 c.c.- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La violazione del precetto civilistico è la premessa oggettiva del reato:

- *la rigida riserva di legge esclude le informazioni o le altre comunicazioni non espressamente previste dalla legge (quali quelle previste da un regolamento, i report, le conferenze stampa);*
- *i destinatari delle “altre comunicazioni sociali” sono esclusivamente «i soci o il pubblico» espressione che indica classi di destinatari e pertanto :*
- *i soci intesi come categoria e quindi anche i soci di minoranza (con conseguente esclusione della rilevanza della documentazione diretta a un singolo),*
- *il pubblico da intendersi come deposito presso il Registro delle Imprese delle comunicazioni (i.e. messa a disposizione del pubblico della informazione).*

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni stimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.”

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Tale ipotesi di reato può configurarsi in occasione della redazione dei bilanci annuali ed in particolare nella determinazione delle poste estimative di bilancio (es. svalutazione crediti, determinazione del magazzino, ecc.). Si tratta di reati “propri” cioè attribuibili a soggetti “qualificati”: Amministratori, Direttore Operativo, sindaci, liquidatori. Possono riscontrarsi tuttavia responsabilità sussidiarie in capo alle aree aziendali che supportano operativamente la redazione del bilancio (Uffici Amministrativi) e di quelle che comunicano dati ed informazioni con un margine di discrezionalità.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria).”

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato il danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato. Il rischio può configurarsi qualora ad esempio occultassero documentazione o parti essenziali della stessa, a fronte di precisa richiesta dei soci o del Collegio Sindacale.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Tale reato è commesso se, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si prevede una restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale reato può configurarsi solo in ipotesi remote ad esempio, nel caso in cui l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione/Amministratore, deliberi la compensazione tra debito verso un socio ed il credito da conferimento nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La condotta penalmente rilevante è quella che consiste nel ripartire utili o acconti sugli stessi non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si noti che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio rappresentano ipotesi legali di estinzione del reato.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Tale reato può configurarsi tramite la ripartizione ai soci di utili destinati a riserva legale o distribuzione della stessa riserva legale prima che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale o anche qualora si proceda alla distribuzione di riserve vincolate per legge o per statuto.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote, sociali ovvero della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Tale reato può configurarsi in ipotesi molto circoscritte.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Tale reato può configurarsi in ipotesi circoscritte (riduzioni di capitale, scissioni o fusioni).

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".

L'ipotesi di tale reato non è configurabile

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

La formazione fittizia del capitale può essere realizzata dagli amministratori con tre specifiche condotte :

- 1. attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale*

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

2. *sottoscrizione reciproca di azioni o quote oltre i limiti di legge*
3. *sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione*

Tale reato può configurarsi in ipotesi molto circoscritte, ad esempio in occasione di aumenti di capitale. Soggetti attivi possono essere gli amministratori ed i soci conferenti.

Art. 2633 c.c. - *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci da parte dei liquidatori prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, e sempre che sia effettivamente scaturito un danno patrimoniale ai creditori.
Anche in questo caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale reato può configurarsi oggi astrattamente, in futuro solo in ipotesi operazioni di liquidazione.

Art. 2636 c.c. - *Illecita influenza sull'assemblea*
Il reato consiste nel determinare, con atti simulati o con frode, una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Trattasi di reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Tale reato può configurarsi ad esempio producendo in Assemblea documentazione alterata al fine di influenzarne il voto ed in modo da ricavarne un indiretto profitto. Può essere posta in essere non solo dagli amministratori ma anche da coloro che predispongono la documentazione a supporto (es. Uffici Amministrativi, Affari Generali).

Art. 2637 c.c. - *Aggiotaggio*
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

L'ipotesi di tale reato non è configurabile

Art. 2638 c.c. - *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (1)*
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

L'ipotesi di tale reato non è configurabile

2.2.7.2 Valutazione del rischio e misure preventive

Alla luce dell'analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che la Struttura è esposta a rischi minimi e limitatamente alle seguenti ipotesi di reato:

- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

In relazione alla verifica svolta sulle aree operative della Struttura, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

Area	Funzione
GOVERNANCE	<ul style="list-style-type: none">• Politiche di bilancio• strategie aziendali• vicende modificative dell'assetto societario• operazioni societarie che possano incidere sulla integrità del capitale sociale
AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Contabilità• Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali• Gestione delle attività di tesoreria• Gestione amministrativa contratti• Selezione e gestione delle risorse umane• Gestione delle attività di segreteria• Gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali• Gestione beni societari• redazione documenti attestanti requisiti per partecipazione a gare o richiedere licenze, autorizzazioni, concessioni, finanziamenti, etc.• Relazioni con istituti di credito• Gestione risorse finanziarie• Operazioni finanziamento
GESTIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione contratti, lettere d'incarico (per fornitori, consulenze esterne, clienti, etc.)• Predisposizione operazioni societarie• Recupero Crediti

Gli specifici reati riguardano le funzioni apicali e sottoposti.

1) Apicali:

a) persone che rivestono funzioni di:

- Rappresentanza
- Amministrazione
- Direzione della struttura o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

b) Persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- 2) Sottoposti:
- Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

In merito ai comportamenti da tenere e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica della Struttura, è fatto preciso obbligo:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria della Struttura;
- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- soprassedere dall'effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica della Struttura;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.

2.2.8 Reati di cui all'art. 25 quater: Terrorismo ed eversioni

2.2.8.1 Le fattispecie criminose

Le fattispecie criminose sono le seguenti:

Art. 270 bis c.p.- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Art. 280 c.p.- Attentato per finalità terroristiche o di eversione

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante "dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

Art. 289 bis c.p.- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.”

2.2.8.2 Valutazione del rischio e misure preventive

L'analisi delle attività svolte dalla Struttura induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 quater.

2.2.9 I reati di cui all'art. 25 quater 1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

2.2.9.1 Le fattispecie criminose

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l'art. 25-quater,1, nell'ambito del D.lgs 231/2001.

L'art. 583-bis c.p. dispone che:

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se la Struttura o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. lgs. 231/2001.

2.2.9.2 Valutazione del rischio e misure preventive

I servizi e le attività della Struttura escludono il pericolo di accadimento del reato in questione.

2.2.10 I reati di cui all'art.25 quinquies: Delitti contro la personalità individuale

2.2.10.1 Le fattispecie criminose

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D. lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 600 e 602 del Codice penale, aventi il seguente tenore:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Art. 600-bis c.p.- Prostituzione minorile

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 ad euro 154.937 (600-sexies). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (609-quater), chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi (63.3, 600-septies, 609-decies, 734-bis).”

Art. 600-ter c.p.- Pornografia minorile

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. ”(600-sexies).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.545. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (600-septies, 609-decies, 734-bis).

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale sia di ingente quantità.”

Art. 600-quater c.p.- Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 (600-septies, 734-bis). La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”

Art. 600-quinquies c.p.- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 (600-sexies, 600-septies, 609-decies, 734-bis).”

Art. 600-sexies c.p.- Circostanze aggravanti ed attenuanti

“Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà (63.3) se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi (63.3) se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo (c.c. 291), o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado (c.c. 78), da parenti fino al quarto grado

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

collaterale (c.c. 76), dal tutore (c.c. 346) o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni (357, 358), ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata (64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà (63.3) per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”.

Art. 600-septies c.p.- Confisca e pene accessorie

“Nel caso di condanna (c.p.p. 442, 533), o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.”

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce, mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante promessa di dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno è punito con la reclusione da otto a venti anni (604).

La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni (604).

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

2.2.10.2 Valutazione del rischio e misure preventive

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Struttura.

2.2.11 I reati di cui all'art. 25 sexies: Reati per abuso di mercato

2.2.11.1 Le fattispecie criminose

Si tratta segnatamente di:

Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate

“1. E' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).”

Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.”

Art. 187-bis TUF - Abuso di informazioni privilegiate

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio :

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del "lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”

Art. 187-ter TUF - Manipolazioni del mercato

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o forvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

b) operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o di espediente ;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in "merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti "finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate al massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la "CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva "2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa."

Si tratta di reati riconducibili ad abusi di mercato volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

2.2.11.2 Valutazione del rischio e misure preventive

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Struttura inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame riferiti agli abusi di mercato; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

2.2.12 I reati di cui all'art. 25 undecies: Reati ambientali

2.2.12.1 Le fattispecie criminose

Le fattispecie di reato introdotte da questo articolo, per le quali la struttura è chiamata a rispondere sono:

- distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione;
- scarico acque reflue;
- rifiuti;

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- emissioni in atmosfera
- sostanze lesive dell'ozono;
- inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti")

Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

** Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

** Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

Art. 137, c.2 D. Lgs 152/06 (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)

Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Art. 137, c.3 Dlgs 152/06 (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)

Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Art. 137, c.5 Dlgs 152/06 (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite)

Comma 5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Art. 137, c.11 Dlgs 152/06 (Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)

Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Art. 137, c.13 Dlgs 152/06 (Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate)

Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256, c.1 Dlgs 152/06 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.b) ...*

Art. 256, c.3 Dlgs 152/06 (Discarica non autorizzata)

Comma 3 - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 256, c.5 Dlgs 152/06 (Miscelazione di rifiuti)

Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Art. 256, c.6 Dlgs 152/06 (Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)

Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 257, c.1 Dlgs 152/06 (Bonifica dei siti)

Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Art. 257, c.2 Dlgs 152/06 (Bonifica dei siti da sostanze pericolose)

Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258, c.4 Dlgs 152/06 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259, c.1 Dlgs 152/06 (Traffico illecito di rifiuti)

Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260, c.1 Dlgs 152/06 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 260, c.2 Dlgs 152/06 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)

Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 279, c.5 Dlgs 152/06 (Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)

Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1, c.1 L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Comma 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9*

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

Art. 1, c.2 L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Comma 2 - In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2, commi 1 e 2 L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9*

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*
- g) In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

Art. 6, c.4 L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Comma 4 - Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Art. 3bis, c.1 L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Comma 1 - Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 3, c.7 L. 549/93 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 7 - Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8, c.1 e 2 D. lgs. 202/07 (Inquinamento doloso provocato da navi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

Art. 9, c.1 D. lgs. 202/07 (Inquinamento colposo provocato da navi)

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

2.2.12.2 Valutazione del rischio e misure preventive

Non tutti i reati pertinenti all'art 25 undecies elencati in questo documento sono possibili nelle attività della struttura; infatti sono stati considerati pertinenti i reati relativi alla gestione dei rifiuti; invece per quanto riguarda i reati relativi alla gestione degli scarichi idrici, si potrebbero assumere comportamenti scorretti solo nel caso di smaltimento improprio di prodotti chimici con le acque reflue, le quali sono in ogni caso smaltite attraverso la rete fognaria regolarmente autorizzata.

2.2.13 I reati di cui all' art.25 septies: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime connessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

2.2.13.1 Le fattispecie criminose

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.Lgvo 231/200; il testo previsto dalla L.123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicché la disposizione interessata ha attualmente la seguente formulazione:

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1 in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3 In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

A loro volta le norme richiamate stabiliscono:

Art.583 c.p. - Circostanze aggravanti.

“(1) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

(2) La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

b) la perdita di un senso;

c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. “

Art.589 c.p. - Omicidio colposo.

“(1) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

(2) Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

(3) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.”

Art.590 c.p. - Lesioni personali colpose.

“(1) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila).

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

(2) Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila).

(3) Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

(4) Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

(5) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.”

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art. 30 del D.Lgvo 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

“1. Il Modello Organizzativo di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il Modello Organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il Modello Organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

4. Il Modello Organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello Organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida "UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British "Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del Modello Organizzativo di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell' art.11. ”

Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzi tutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo, prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio alla Struttura, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per la Struttura.

In terzo luogo appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il Modello Organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

2.2.13.2 Valutazione del rischio e misure preventive

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività della Struttura e, in specie, le aree per le quali la Struttura ha già dato attuazione alle prescrizioni del D.Lgvo 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici;
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni;
- rischi da esposizione ad ustioni
- rischi da esposizione ad agenti biologici
- rischi da movimentazione manuale dei carichi
- rischi da esposizione a campi elettromagnetici
- rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Il DVR è richiamato a supporto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dalla Struttura per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

2.2.13.3 Regole di comportamento

La Struttura, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in particolare dal Codice Etico di Comportamento e dal DVR.

2.2.14 I reati di cui all'art. 24 bis: Reati informatici e trattamento illecito dei dati

2.2.14.1 Le fattispecie criminose

Con legge 18/3/2008 n. 48 è stato introdotto il seguente testo dell'articolo 24 bis del D.Lgvo 231/2001:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica alla Struttura la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615- quinquies del codice penale, si applica alla Struttura la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica alla Struttura la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

4. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 3, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere e) d) ed e).”

I singoli reati informatici sono i seguenti :

Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.”

Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuto o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”*

Art. 617-quinques c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.”

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, di pubblica utilità)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione : da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

2.2.14.2 Regole di comportamento

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area della Struttura, data la diffusione delle risorse informatiche.

La Struttura non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta con la fraudolenta elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il Modello Organizzativo e le regole di comportamento la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti *vietati* e comportamenti *dovuti*.

Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicitare, a vari effetti, efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Struttura al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- i) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Per i *comportamenti dovuti* si rimanda al Codice Etico di Comportamento, paragrafo "Comportamenti per l'accesso ai sistemi informatici".

2.2.15 I reati di cui all'art. 25 octies: Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita
--

2.2.15.1 L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs. 16/11/2007, dispone che:

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica alla Struttura la Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano alla Struttura le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'Uif, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto "legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

Le misure penali interessate stabiliscono:

Art. 648 c.p. - Ricettazione

"(1) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 (lire un milione) ad euro 10.329 (lire venti milioni). (379, 648-ter, 709, 712).

(2) La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione), se il fatto è di particolare tenuità (62).

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

(3) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

“(1) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni) (379, 648-ter, 649).

(2) La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

(3) La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a "cinque anni,

(4) Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648-ter c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“(1) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni ed altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni).

(2) La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

(3) La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

(4) Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

2.2.15.2 Inesistenza del rischio

In relazione a ciascuna tipologia di reato previsto dall'art. 25 octies non appare ravvisabile, in concreto, la possibilità che, nell'ambito della Struttura, nell'interesse o a vantaggio della stessa, siano posti in essere fatti che rivestano i connotati dei predetti reati.

2.3 Mappatura e valutazione dei rischi di reati ex D.lgs.231/01

2.3.1 Individuazione delle aree a rischio

L'individuazione delle aree a rischio rappresenta un'attività fondamentale per la costruzione del Modello Organizzativo 231. Tale attività viene effettuata analizzando il contesto e la specificità della struttura e tenendo conto della Carta dei Servizi, di tutti i sistemi di controllo, dei regolamenti e delle procedure già in essere. Come primo livello di analisi, vengono individuate le Aree e/o i Macroprocessi nelle quali possono verificarsi elementi di rischio pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/01.

Le Aree o i Macroprocessi che rappresentano il primo livello di individuazione di rischio sono a) i Rapporti con la PA, b) erogazione dei servizi sanitari, c) servizi generali e amministrativi.

Tali aree vengono esaminate secondo la metodologia sotto riportata.

I risultati dell'analisi dei rischi vengono raccolti nel documento “Mappa dei rischi” e sono oggetto di periodica verifica e aggiornamento da parte dell'Organismo di Vigilanza.

I Macroprocessi che vengono ritenuti di significativo impatto sul rischio di commissione di reati secondo il D.Lgs 231/01 o di violazione dei principi etici previsti alla base del Codice Etico di

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Comportamento vengono sottoposti ad un'analisi, utilizzando la scheda sotto riportata, che a sua volta fa riferimento alla matrice del rischio (anch'essa sotto riportata).

Se da questa analisi il livello del rischio risulta "accettabile", si ritiene di non dover procedere ad ulteriori indagini e di non dover attivare azioni di miglioramento.

Se, al contrario, il livello del rischio risulta critico o rilevante, vengono adottate le misure preventive e il processo viene catalogato nella "Mappa dei rischi".

La scheda adottata si basa sul metodo di indagine proattivo detto FMECA.

2.3.2 La definizione di "rischio accettabile"

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile.

Allo scopo è importante considerare da una parte l'impossibilità del "rischio zero" e dall'altra la quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare o contenere gli effetti del danno (danno alla PA, all'immagine Gruppo, danno economico-patrimoniale, danno all'operatore e/o all'utente). Occorre pertanto definire una soglia del rischio accettabile che scaturisca dal bilanciamento sostenibile – dalla struttura - tra i costi (dei controlli e misure prevedibili da istituire) e i benefici (riduzione dei rischi).

In relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 o di violazione dei principi etico-comportamentali previsti, nella struttura la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un: "sistema di prevenzione tale da non poter esser aggirato se non INTENZIONALMENTE". Pertanto, il sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno delle strutture possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali della struttura;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato o la violazione ai principi etico-comportamentali previsti possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) o dalla non ottemperanza alle politiche e alle procedure aziendali.

Data la definizione di rischio accettabile, si è stabilito che i rischi possono essere di tre livelli di importanza: **accettabili, rilevanti e critici** e che la loro classificazione deve seguire la metodologia sotto descritta.

In caso di reati ex D.Lgs 231/01 la cui probabilità di accadimento è valutata nulla o trascurabile, il rischio è considerato direttamente accettabile senza dover applicare i requisiti delle diverse colonne in tabella.

2.3.3 Il livello dei rischi e la matrice di valutazione del rischio

La metodologia adottata è basata sui seguenti passi:

- A. l'analisi dei rischi applicata ad un processo individua i rischi possibili rispetto ai valori etici e al D. Lgs 231/01.
- B. i rischi individuati vengono "pesati" e cioè ad ogni rischio viene assegnato un **livello di importanza**, calcolato come prodotto tra probabilità ed entità del danno causato.
- C. la probabilità è un valore determinato dall'esperienza degli operatori interessati. Può assumere tre livelli: **alta, media, bassa** più il caso di probabilità **nulla**; l'attribuzione del

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

livello viene esplicitato e concordato sia col/coi responsabile/i del processo che dal gruppo di lavoro.

- D. l'entità del danno è quella stabilita a quattro danni possibili: **a)** danno alla P.A., **b)** danno economico-patrimoniale e/o di immagine alla struttura, **c)** danno all'operatore, **d)** danno all'utente; si definisce entità del danno **alta** se si possono verificare quattro o tutti i tipi di danno, **media** se si verificano uno o due dei quattro tipi di danno e **bassa** se non si verifica nessuno dei quattro danni individuati.
- E. utilizzando la matrice sotto riportata si assegna ad ogni rischio il livello di importanza
- F. i rischi che cadono in un livello di importanza accettabile, vengono considerati in linea con le procedure adottate, mentre i rischi che risultano in un livello critico o rilevante vengono sottoposti ad una misura preventiva.

Probabilità ☛	Bassa	Media	Alta
Entità del danno ☛			
Alta	Rischio rilevante	Rischio critico	Rischio critico
Media	Rischio accettabile	Rischio rilevante	Rischio critico
Bassa	Rischio accettabile	Rischio accettabile	Rischio rilevante

2.3.4 Scheda di analisi e valutazione dei processi

Di seguito viene riportata una scheda di analisi e valutazione del rischio rispondente ai criteri FMECA e applicata ai processi della Struttura.

OMISSIS

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- 3 ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 3.1 Nomina dell’Organismo di Vigilanza**
- 3.2 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza**
- 3.3 Obblighi del rappresentante legale della Struttura nei confronti dell’Organismo di Vigilanza**
- 3.4 Funzioni, attività e compiti dell’Organismo di Vigilanza**
- 3.5 Flussi informativi “da” e “verso” l’Organismo di Vigilanza**

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

3.1 Nomina dell'Organismo di Vigilanza

E' istituito presso la Struttura l'Organismo di Vigilanza indicato nel presente Modello Organizzativo come "OdV", con i poteri ed i compiti definiti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/2001.

L' Organismo di Vigilanza può essere monocratico o composto da due o più membri. In ogni caso deve essere previsto un membro supplente.

I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di nei casi di sospensione ovvero di temporaneo impedimento di un componente.

Il compenso dei componenti dell'OdV è forfettario.

I componenti dell'OdV sono nominati dal Rappresentante Legale della Struttura. L'OdV può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita dalla Struttura una consulenza per le specifiche problematiche.

Il Presidente dell'OdV ha il compito di promuovere l'attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'Organismo presso il Rappresentante Legale della Struttura. Il Presidente provvede, altresì, alle necessarie sostituzioni dei membri effettivi con il supplente.

3.2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV risponde ai seguenti requisiti:

- **autonomia**, che si esprime primariamente mediante l'estraneità da ogni interferenza o pressione da parte del management della struttura e in termini di autonomia decisionale nell'esercizio dei poteri ispettivi e di accesso alle informazioni aziendali;
- **indipendenza**, che si realizza attraverso la terzietà assicurata dal fatto che i componenti dell'OdV sono esterni alla Struttura e in quanto l'OdV è dotato di adeguate risorse economiche necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività di controllo; in particolare tali risorse consistono nella remunerazione forfettaria dei componenti dell'OdV e in un budget di spesa definito sulla base del piano delle misure preventive da intraprendere, proposto dall'OdV all'approvazione del Rappresentante Legale della Struttura;
- **possesso di competenze** professionali giuridiche, di auditing e di risk management
- **onorabilità e assenza di conflitto di interessi.**

Il Rappresentante Legale della Struttura ha accertato che i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono in possesso dei requisiti previsti e non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità espressamente previste dal Decreto.

I componenti dell'OdV decadono oltre che per scadenza, rinuncia, revoca o morte, per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello Organizzativo relativamente alla obbligatorietà:

- a) delle riunioni;
- b) dei controlli periodici del MO e del rispetto delle procedure;
- c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

d) della regolare tenuta del libro dei verbali.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive. La delibera relativa alle decadenze è adottata dal Rappresentante Legale, che provvede alle necessarie sostituzioni con i membri supplenti, integrando, se del caso, la composizione dell'Organismo.

In caso di rinuncia all'incarico, occorre darne comunicazione scritta al Rappresentante Legale della struttura affinché si proceda alla tempestiva sostituzione.

La revoca della carica di un membro dell'OdV può essere richiesta dal Rappresentante Legale della Struttura motivando l'istanza.

3.3 Obblighi del Rappresentante Legale della Struttura nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Rappresentante Legale della Struttura garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Struttura a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello Organizzativo e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello Organizzativo.

Il Rappresentante Legale della Struttura deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, l'Amministrazione deve mettere a disposizione dell'Organismo personale di segreteria, non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle sue funzioni.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere stabilito un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D. Lgs. n. 231/2001 e il presente Modello Organizzativo assegnano all'Organismo. Tale fondo sarà quantificato dal rappresentante legale della Struttura, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo.

I compensi eventualmente dovuti ai componenti dell'Organismo saranno determinati dal rappresentante legale della Struttura.

3.4. Funzioni, attività e compiti dell'Organismo di Vigilanza

In base al D. lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello Organizzativo;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello Organizzativo, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche della Struttura, a ridurre i rischi di commissione dei reati di riferimento;
- promuovere l'attività di aggiornamento del Modello Organizzativo, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative;
- informare sul Modello Organizzativo;
- gestire i flussi informativi che lo interessano.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

A tal fine è tenuto a:

- effettuare verifiche, su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale;
- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo, anche attraverso il libero accesso, nel rispetto della privacy, a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'OdV;
- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nella Struttura, interpellando individualmente, nei casi in cui lo ritiene necessario, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello Organizzativo ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, qualora ritenuto necessario, l'OdV può avvalersi di esperti esterni all'organizzazione dotati di competenze specifiche sui processi da verificare.

L'OdV redige in riferimento ad un periodo semestrale il piano delle attività di vigilanza comprendente 3 riunioni.

Il documento Piano delle attività di vigilanza

- individua le attività di verifica e controllo che l'OdV intende compiere nel corso del periodo di riferimento;
- ne fornisce una pianificazione temporale;
- identifica i processi coinvolti, le attività che saranno svolte;
- individua le risorse umane e competenze necessarie.

L'OdV è tenuto a riportare i risultati della propria attività al Rappresentante Legale della Struttura.

In particolare, l'OdV riferisce in merito alle violazioni del Modello Organizzativo riscontrate in vista dell'adozione delle relative sanzioni e, al verificarsi di casi che evidenziano gravi criticità del Modello Organizzativo, presenta proposte di modifiche o integrazioni.

L'OdV dovrà predisporre, per il Rappresentante Legale della Struttura, una relazione informativa, su base semestrale, sull'attività di vigilanza svolta, sull'esito di tale attività e sull'attuazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nell'ambito della Struttura.

Le attività dell'OdV sono insindacabili da parte di qualsiasi persona e funzione della Struttura salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza, a carico della Rappresentante Legale della Struttura sull'adeguatezza dell'OdV e del suo intervento, essendo, comunque, il Rappresentante Legale responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo.

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

3.5. Flussi informativi “da” e “verso” l’Organismo di Vigilanza

L’OdV è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello Organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l’OdV di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello Organizzativo.

In linea con l’art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all’OdV nella persona del suo Presidente.

L’Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

Qualora l’Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l’avvenuta violazione del Modello Organizzativo da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne il Rappresentante legale della Struttura, affinché adotti le misure conseguenti.

In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni dolose del Modello Organizzativo o che astrattamente integrino ipotesi di reato da parte di uno degli apicali, l’OdV provvede alle necessarie comunicazioni.

Il Rappresentante Legale della Struttura è tenuto a comunicare all’OdV l’instaurazione e l’esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello Organizzativo.

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

- 4 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**
- 4.1 I principi generali**
- 4.2 Criteri di applicazione delle sanzioni**
- 4.3 Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. b) del decreto**
- 4.4 Sanzioni per il personale a rapporto libero professionale e per i fornitori**

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

4.1 I principi generali

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) "Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello" e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, pertanto è diretto a sanzionare la violazione del Modello Organizzativo.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello Organizzativo, ledendo il rapporto della Struttura con i "portatori di interessi", costituisce per il personale violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dal Rappresentante Legale della Struttura e di osservare in modo corretto i propri doveri. Pertanto la conseguenza è l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti interessati.

Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del Modello Organizzativo da parte dei sottoposti.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

4.2. Criteri di applicazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni applicate sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello Organizzativo rispetto alla prevenzione dei reati di riferimento;
- b) dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- c) reiterazione delle condotte;
- d) partecipazione di più soggetti nella violazione.

4.3. Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. b) del Decreto

A) AMBITO APPLICATIVO

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale sanitario, amministrativo e tecnico, dipendente o a rapporto libero-professionale strutturati in organico.

B) LE VIOLAZIONI

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello Organizzativo, nel caso di:

- a) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali;
- b) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- c) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello Organizzativo.

GILAR S.r.l.

Via A. Genina 30 – 00139 Roma

C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

C) LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali di applicazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- e) licenziamento

fatte salve le procedure di legge applicabili per la contestazione degli addebiti,

Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere applicata nel caso di violazione di lieve entità e colposa del Modello Organizzativo.

Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere applicata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

Multa

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello Organizzativo a prevenire gli specifici reati presupposto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere applicata nei casi di violazioni di grave entità e dolose del Modello Organizzativo che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

Licenziamento

La sanzione del licenziamento dovrà essere applicata per le violazioni di grave entità e dolose del Modello Organizzativo che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Struttura e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, e da parte del Rappresentante Legale della Struttura.

4.4 Sanzioni per il personale a rapporto libero professionale e per i fornitori

La violazione delle procedure del Modello Organizzativo attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta il non rinnovo del contratto alla sua naturale scadenza oppure la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli ordini ai fornitori

GILAR S.r.l.
Via A. Genina 30 – 00139 Roma
C.F. 05465370582 – P.I. 01404031005

Restano salvi, in ogni caso, gli ordinari rimedi civilistici in relazione alla risolvibilità dei contratti per inadempimento e l'eventuale richiesta da parte della Struttura del risarcimento dei danni subiti.